

SENATO

14° Commissione (Politiche Unione Europea)

28 ottobre 2010

A.S. n. 2322 – Legge comunitaria 2010

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO N. 2322

Art. 1

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie)

Art. 1

1.1

IL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, allegato A inserire la seguente:

«2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia»;

«2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale».

All'articolo 1, comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2009/158/CE, inserire le seguenti:

«2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi»;

«2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni»;

«2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE»;

«2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione)»;

«2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE»;

«2010/36/UE della Commissione, del 1° giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri»;

«2010/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto;

«2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio»;

«2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010 recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione»;

«2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti».

Art. 11

(Delega al Governo per la disciplina della fiducia)

11.1

D'ALIA

Sopprimere l'articolo 11.

11.2

DELLA MONICA, MARINARO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, MARITATI, PERDUCA

Sopprimere l'articolo 11.

11.3

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Sopprimere l'articolo 11.

11.4

BARBOLINI, FONTANA, LEDDI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Stralciare l'articolo.

11.5

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le lettere l) ed m) con le seguenti:

l) prevedere i rimedi esperibili in caso di violazione degli obblighi assunti dal fiduciario; escludere poteri di ingerenza del disponente sulla gestione; prevedere requisiti di professionalità del fiduciario, in riferimento alla natura dei beni o del particolare scopo da perseguire;

m) assicurare la piena garanzia della *par condicio creditorum*, prevedere il divieto di costituzione del *trust* nel periodo in cui l'impresa è in crisi o insolvente; prevedere la piena salvaguardia della esperibilità dell'azione creditoria nonché disposizioni volte a prevenire possibili frodi ai creditori;

b) alla lettera o) *sopprimere le parole*: «e, ove necessario, per la realizzazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a n), di deroga»;

c) alla lettera p) *sopprimere le seguenti parole*: «e, ove necessario, per la realizzazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a o), di deroga»;

d) alla lettera r) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « ed assicurare, in ogni caso, puntuali presidi volti a rafforzare i principi di trasparenza e prevenzione dell'elusione fiscale, nonché a prevenire possibili situazioni di interposizione fittizia tra disponente e patrimonio.

11.0.2

Il Governo

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 – Procedura d'infrazione n. 2008/4908)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e poi modificato dall'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172, è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le parole: "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2," sono soppresse».

11.0.3

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANI, SOLIANI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare

l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;

b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;

d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;

e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;

f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole. »

11.0.4

BONFRISCO

Dopo l'articolo 11, inserire seguente articolo:

«Art. 12.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica alla direttiva 112/2006/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frode)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, il Governo è tenuto, oltre che al rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche a determinare un periodo di validità delle disposizioni di attuazione della direttiva comunitaria non inferiore a cinque anni.

2. In ragione della finalità della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, di evitare frodi in materia di imposta sul valore aggiunto e in ragione della similarità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle transazioni aventi ad oggetto le quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE e le altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla stessa direttiva disciplinate dalla direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, con le transazioni aventi ad oggetto i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del

medesimo decreto legislativo e i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79." e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Governo è delegato ad adottare misure analoghe a quelle previste dalla direttiva 2010/23/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 per i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e per i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79," e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006».

11.0.5

DIVINA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e agli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, il comma 14-bis è sostituito dai seguenti commi:

"14-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia e Consob, sono nominati i componenti dell'Organismo per la tenuta dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria e sono fissati i termini entro cui l'Organismo redige il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed adotta un regolamento recante la disciplina della propria organizzazione ed attività. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, stabilisce la data di avvio di operatività dell'Organismo.

14-ter. Con regolamento la Consob stabilisce:

- a) le modalità di prima formazione dell'Albo e le relative forme di pubblicità;
- b) i termini di conclusione dei procedimenti di iscrizione all'Albo e di cancellazione;

- c) le modalità di svolgimento delle prove valutative dirette all'accertamento dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;
- d) la data di inizio di operatività dell'Albo.

14-*quater*. Fino alla data di avvio di operatività dell'Organismo, la Consob esercita le funzioni e i poteri attribuiti all'Organismo dalle norme vigenti, e determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nei medesimi articoli 18-*bis*, comma 5, e 18-*ter*, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-*quinquies*. La Consob può avvalersi di enti pubblici e privati, dotati di comprovata esperienza, per:

- a) lo svolgimento delle istruttorie finalizzate all'iscrizione ed alla cancellazione dall'Albo;
- b) l'organizzazione delle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;
- c) l'espletamento di ogni altra attività funzionali e alla gestione ed alla tenuta dell'Albo.

14-*sexies*. I rapporti tra la Consob e gli enti di cui al comma 14-*quinquies* sono disciplinati da apposite convenzioni. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-*bis*, comma 6, lettera b), le parole: "di cui alle lettere c), d), e), g) del comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari;"

b) all'articolo 18-*bis*, comma 6, lettera c), le parole "regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d)," sono sostituite dalle seguenti parole: "disposizioni legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari".

c) all'articolo 18-*bis*, comma 7, lettera b), dopo le parole: "alla iscrizione" sono aggiunte le seguenti parole: "ed alla cancellazione";

d) al comma 1 dell'articolo 18-*ter*, dopo le parole "sentite la Banca d'Italia e la Consob", sono inserite le seguenti parole: "ed iscritte nell'albo di cui all'articolo 18-*bis*";

e) al comma 3 dell'articolo 18-*ter*, dopo le parole: "si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8" sono aggiunte le seguenti parole: "9, 10 e 11".

3. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica».